

## **Impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01)**

Mancata o ritardata assunzione imputabile alla P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Onere di allegazione e prova in capo al lavoratore - Mancata o ritardata attribuzione del posto - Sufficienza - Allegazione della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1218, Cod\_Civ\_art\_1223, Cod\_Civ\_art\_2697, Cod\_Civ\_art\_2727, Cod\_Civ\_art\_2729.